



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Direzione Didattica Statale I Circolo**  
**Agropoli (SA)**



Codice Fiscale: 81000750653  
Codice Mecc.: SAEE09900B

E-mail: saee09900b@istruzione.it  
Sito Web: www.primocircoloagropoli.edu.it  
P.E.C. saee09900b@pec.istruzione.it  
Tel/Fax: 0974 - 823209

Indirizzo: Piazza della Repubblica, n. 1-84043-  
Agropoli (SA)

**Agropoli, 19/9/2024**

**Alla cortese attenzione**  
**Genitori**  
**Personale docente e ATA**  
**DSGA**  
**Atti/Al sito web**  
**Albo on line**  
**Sez. 'Amministrazione trasparente'**

**Oggetto: Legge N.159/2023 "Decreto Caivano" e obbligo scolastico**

Si segnalano nuovamente le importanti prescrizioni relative all'obbligo scolastico introdotte dalla L. 159/2023 di conversione del decreto legge 123/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto prevede diverse misure che riguardano la scuola; tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione", sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie; nello specifico, vengono introdotte le seguenti novità.

In sintesi, è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. 297/1994 ("Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione"), in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci ed ei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti della L. 159/2023:

- "Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."

"In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di

elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.”

- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”.

Si conferma, pertanto, che la frequenza scolastica rientra nell'obbligo scolastico previsto dalle norme e si ribadisce il rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Circolo per quanto concerne ingressi posticipati, uscite anticipate e l'obbligo di giustificazione dell'assenza.

Si rinnova altresì l'invito ai docenti ad una continua vigilanza sulla frequenza scolastica.

La pubblicazione della presente sul sito web, all'albo *on line* e nella sez. Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti.

**F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Margherita BALDI**

**(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)**